



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COMUNE DI MONTEGIORGIO

L'Organo di Revisione

Allegato alla deliberazione del

Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 6

Verbale n. 03 del 25.03.2019



30.03.2019

L. SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto SALVUCCI Sirio, Revisore unico del Comune di Montegiorgio, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 25 del 10/08/2018, ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere il proprio parere sulla seguente proposta:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE ALLA COMPONENTE IMU E TARI. PROVVEDIMENTI.

Esaminata la documentazione ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, comprensiva di proposta di Deliberazione del C.C. n. 7 del 22.03.2019 da sottoporre ad esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il giorno 28.03.2019, con all'Ordine del Giorno fra gli altri punti anche "5. *Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione della variazione alla componente Imu e Tari. Provvedimenti*".

premesse che

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai commi dal 639 al 705 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra gli altri, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione (attualmente fissata al 31/03/2019) con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

dato atto

- che il Consiglio Comunale di Montegiorgio con delibera n. 25 del 11/08/2014 ha adottato il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

ritenuto

- che è opportuno modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC) in relazione all'opportunità e alla necessità di adeguare il vigente Regolamento nelle sue componenti TASI e TARI, al fine di recepire alcune disposizioni normative intervenute e, contestualmente, allo scopo di meglio rispondere alle occorrenze di quei nuclei familiari che presentano, al loro interno, situazioni di componenti non presenti, per larga parte dell'anno, nel luogo di residenza, sia per ragioni di studio, sia di lavoro;
- che gli articoli oggetto di modifica sono recepiti nel regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2019, sono in linea con quanto prescritto dalle normative vigenti
- che gli articoli che costituiscono le modifiche al Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale, (IUC) sono qui di seguito elencati (in grassetto la parte "modificata/integrata"):



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Art. 27

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante negli archivi anagrafici del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, in ogni caso, essere dichiarate le persone che, pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi dell'anno solare (es. colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nella determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.
- 2 bis. Non viene considerato presente nel nucleo familiare il componente che, pur risultando anagraficamente residente, svolga attività di studio e/o di lavoro fuori sede, in Italia o all'estero, per più di sei mesi all'anno. Per usufruire del beneficio, il soggetto passivo della tassa dovrà, annualmente, inviare la dichiarazione predisposta sul modello dell'ufficio tributi, producendo prova dell'iscrizione al corso di studio frequentato o del contratto di lavoro o di altra documentazione simile, utile ad individuare l'effettiva permanenza fuori sede ed anche il contratto di locazione o di comodato e l'intestazione dell'utenza TARI nel Comune di domicilio. Per l'anno 2019, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/09/2019. Per gli anni successivi al 2019, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/04 dell'anno di riferimento.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 40 mq. di superficie imponibile, arrotondato all'unità superiore. Resta ferma, per il Comune, ogni azione accertatrice riguardante il dato superiore sulla base delle risultanze e/o dei controlli anagrafici.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione o comodato, da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita richiesta, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da duo o più nuclei familiari conviventi, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche tenute a disposizione è fissato, convenzionalmente, in una unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Art. 49

Individuazione dei servizi indivisibili

1. La Tasi è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:
 - a. Servizio di Polizia municipale
 - b. Servizio tecnico-manutentivo
 - c. Servizio di pubblica illuminazione
 - d. Servizio di Protezione civile
 - e. Servizio anagrafico
 - f. Servizio amministrativo e finanziario
 - g. Servizi produttivi
 - h. Altri servizi generali
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio, con riferimento agli stanziamenti previsti per ognuna delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, all'interno delle rispettive missioni e programmi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

3. *Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi sui mutui contratti per l'attivazione e/o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.*

Art. 57 bis

Potenziamento ufficio entrate

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una percentuale del maggiore gettito, accertato e riscosso, relativo al recupero dell'evasione IMU e TARI, come risultante dai rendiconti annuali, è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.*
- 2. Al riguardo si osservano le seguenti modalità: a) la Giunta comunale determina, con propria deliberazione, una misura percentuale, non superiore al 5%, da conteggiare sulle maggiori somme riscosse per la sola imposta, durante l'anno, rispetto all'anno precedente, a seguito dell'attività di accertamento e controllo dell'evasione IMU e TARI; b) L'importo, così determinato, è destinato, con la stessa delibera della Giunta, all'attribuzione di compensi incentivanti il personale dipendente partecipante all'attività accertativa ed al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, il tutto su proposta del Funzionario Responsabile delle imposte interessate ed in base ai criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.*

tenuto conto

- che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal citato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639-703 della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla disciplina generale in materia di tributi locali;

Visto altresì il parere favorevole e di regolarità tecnica e contabile e di correttezza espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione, rilasciato in data 22/03/2019,

Tutto quanto sopra premesso e specificato, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta di cui all'oggetto, l'Organo di Revisione esprime, per quanto di competenza, il proprio

parere favorevole

in merito alla proposta di variazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sopra indicata.

Montegiorgio (FM), li 25 Marzo 2019

(l'Organo di Revisione)

Rag. Sirio Salvucci